ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-573 del 10/03/2016

Oggetto D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE

UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA CAS. SOC. DELLA CROCE SOC. AGR. COOP.(IMPIANTO UBICATO IN VIA CAMURANA, 3 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. PRATICA SINADOC

3818.

Proposta n. PDET-AMB-2016-567 del 09/03/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di MODENA

Dirigente adottante GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno dieci MARZO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di MODENA, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.



D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA CAS. SOC. DELLA CROCE SOC. AGR. COOP.(IMPIANTO UBICATO IN VIA CAMURANA, 3 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO.

PRATICA SINADOC 3818

Protocollo SUAP n. 159 /2015 UNIONE COMUNI DEL FRIGNANO

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

 Richiamata la Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 che assegna ad ARPAE le funzioni di istruttoria e

autorizzazione ambientale Si richiamano inoltre

• il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

In data 09/07/2015 prot. SUAP 159/2015 la ditta CAS. SOC. DELLA CROCE SOC. AGR. COOP., con sede legale in via Camurana n. 3 a Pavullo n/F (MO) quale gestore dell'impianto esistente ubicato in via via Camurana n. 3 a Pavullo n/F (MO) ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti con prot. n. 69051/9.13 in data 15/07/2015

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di lavorazione e trasformazione latte con produzione di formaggio e con annesso allevamento suinicolo;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, sono ad oggi regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:



- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Determinazione della provincia di Modena n. 33 del 13/02/2012;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Determinazione della Provincia di Modena n. 984 del 14/10/2005;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- ai fini delle emissioni in atmosfera il Comune di Pavullo n/F con prot. 19382 del 01/10/2015 ha espresso parere favorevole:
- parere favorevole con prescrizioni, del Comune di Pavullo n/F, prot. n. 1092 del 25/01/2016, che richiama il parere espresso da ARPA MODENA Distretto Area Sud MaranelloPavullo in merito alla valutazione impatto acustico;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi il Dr. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;

le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell"'Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

Per quanto precede,

il Dirigente determina

di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta CAS. SOC. DELLA CROCE SOC. AGR. COOP. per l'impianto ubicato in comune di PAVULLO NEL FRIGNANO, via Camurana, 3 -, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale				
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV				
Acqua	della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)				
	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di				
	allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue				
Effluenti allevamento	di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06				
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui				
	all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06				
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95				

- di stabilire che le condizioni e le **prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute nei paragrafi che seguono, ciascuno relativo a un titolo ambientale:
 - Allegato Acqua Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);



- Effluenti allevamento- Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06;
- Allegato Impatto acustico comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della L. 447/95.
- Allegato Aria: Attività alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa;
- Di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal <u>09/03/2016</u> con scadenza al <u>08/03/2031</u>
- Di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.
- Eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013, che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di MIRANDOLA
- Di informare che:

Al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo	
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali o di acque reflue	ARPAE	
industriali assimilabili alle domestiche in acque superficiali	AKFAE	
Comunicazione all'utilizzazione agronomica di effluenti allevamento	ARPAE	
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE	
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente	Comune di PAVULLO NEL	
dall'inquinamento acustico	FRIGNANO	

- Gli Enti di cui sopra, ove rilevino situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.
- di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico Unione Comuni del Frignano Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.
- Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

TITOLI AMBIENTALI:



ALLEGATO ACQUA

SETTORE	AMBIENTALE	Titolo ambientale		
INTERESSATO		TITOLO AMBIENTALE		
ACQUA		Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali in acque superficiali		

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

La ditta Caseificio sociale Della Croce S.A.C. di Pavullo n/F, nell'insediamento di via Benedello, 3, (MO), svolge attività di Caseificio con allevamento suini.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- -le acque di salamoia vengono rigenerate mediante impianto mobile di filtrazione;
- -le acque meteoriche dei pluviali confluiscono a dispersione sul suolo;
- -le acque reflue derivanti dai servizi igienici del caseificio, previo passaggio in fossa Imhoff, sono trattate nell'impianto di depurazione biologico a fanghi attivi;
- -le acque reflue derivanti dal lavaggio dei locali e delle attrezzature di lavorazione, previo trattamento nell'impianto di depurazione biologico a fanghi attivi, sono convogliate in acque superficiali mediante un unico scarico;
- ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006, le acque reflue confluenti in acque superficiali mediante il suddetto scarico sono classificabili come "acque reflue industriali";



Richiamata la Determinazione della Provincia di Modena Area Ambiente, n° 33 del 13/02/2015, di autorizzazione allo scarico della ditta Caseificio sociale Della Croce S.A.C. per l'insediamento di via Benedello, 3, Pavullo n/F(MO).

Preso atto che nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stato dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con la Determinazione di cui sopra.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

D - Prescrizioni e disposizioni

E' autorizzato il gestore della ditta Caseificio sociale Della Croce S.A.C. di Pavullo n/F, per l'insediamento di via Benedello, 3, (MO), a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavorazione, trasformazione del latte e produzione di formaggio, nella quantità indicativa di 2200 mc anno, nel Fosso della Volpaia e confluenti nel Rio Camorano, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1)lo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006;
- 2) il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
- 3)s'individua come manufatto di prelievo ai fini dei campioni fiscali il pozzetto di ispezione posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione a fanghi attivi. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 4) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto.

Tale documentazione deve contenere:

- -i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
- -indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto;
- -i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- -i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione a fanghi attivi e la
- -i quantitativi di rifiuti derivanti dalla macchina per la filtrazione della salamoia e la relativa destinazione;
- 6)dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;
- 7)i fanghi di risulta dell'impianto di depurazione dovranno trovare recapito in impianti di smaltimento diversi a seconda della tipologia del rifiuto e secondo le seguenti priorità:
- -in idoneo impianto autorizzato di valorizzazione dei fanghi (impianto di compostaggio);
- -sul suolo, per i fanghi biologici, previa autorizzazione provinciale ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 99/92 e previa osservanza delle disposizioni in esso contenute;
- -in idoneo impianto di trattamento di rifiuti, autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006;
- 8)dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modificazione intervenuta all'impianto di depurazione



Allegato ARIA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito			
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo			
Alla	269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06			

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta CAS. SOC.DELLA CROCE SOC. AGR. COOP., svolgente attività di lavorazione latte per la produzione di parmigiano reggiano, intende modificare gli impianti ubicati in comune di PAVULLO NEL FRIGNANO (MO), V. CAMURANA 3, loc. Benedello.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la modifica del punto di emissione n. 1 (generatore di vapore);
- il seguente consumo di materie prime:

latte 2.089,5 t/anno
 caglio 64 t/anno
 sale 6 t/anno
 acqua 2.290 mc/anno

- olio combustibile 24,4 t/anno(S max = 0,1 %)
- metano 3.045 mc/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di PAVULLO NEL FRIGNANO con prot. n.19382 del 1/10/2015, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

Arpa Modena – Distretto Area Sud MaranelloPavullo,con nota prot. n. 11576 del 14/9/2015, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;



D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta CAS. SOC.DELLA CROCE SOC. AGR. COOP. è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di PAVULLO NEL FRIGNANO, V. CAMURANA 3 BENEDELLO, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – GENERATORE DI VAPORE (775 kW ad olio combustibile)

portata massima	1.020	Nmc/h
altezza minima del camino	7,4 m	
durata	03	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:(*)		
Polveri totali	100	mg/Nmc
NOx (come NO2)	500	mg/Nmc
SOx (come SO2)	1.700	mg/Nmc

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Prescrizioni

Le caratteristiche dell'olio combustibile devono rispettare quanto indicato nella Parte I, Sezione 1, punto 7, lettera h) dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 (vietato l'uso di combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni).

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organismi di controllo per almeno cinque anni.

Le emissioni dell'allevamento connesso allo stabilimento possono essere considerate ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, a condizione che il numero di capi potenzialmente presente sia calcolato sulla base della capacita' di stabulazione inferiore a 1.000.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente:

- la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;



- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
- Relativamente al punto di emissione n. 1 su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE—Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonchè data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

<u>Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione</u> (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

<u>I punti di misura/campionamento</u> devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme



tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

• ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Con	dotti circolari	Condotti rettangolari			
Diametro (metri) N° punti prelievo		Lato minore (metri)	N° punti prelievo		
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato		
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m		al centro dei	
			2 punti	segmenti uguali	
			2 punti	in cui è suddiviso	
				il lato	
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti		

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con <u>bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente</u> passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i		
	controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di		
	blocco		
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema		



frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione <u>sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto</u> <u>nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria</u>. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
misura e campionamento	



Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
	UNI 10393
	UNI EN 14791
	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
	UNI 10878
	UNI EN 14792
	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per il punto di emissione n. 1.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – <u>Distretto territorialmente competente</u>, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad <u>ARPAE - Sezione Prov.le di Modena -</u> entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.



ALLEGATO LIQUAMI

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE			
Effluenti allevamento	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06.			

A-PREMESSA NORMATIVA

Il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" all'art. 112 prevede al comma 1 la Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue ed al comma 2 che le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1.

La Legge Regionale n° 4/07 detta le regole per lo spandimento sul suolo agricolo dei reflui zootecnici e applica le disposizioni contenute nel Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione con delibera n. 96/2007.

Successivamente in data 28 ottobre 2011 la Regione Emilia-Romagna ha approvato, ai sensi dell'art. 8 della Legge Reg.le n. 21/07, il nuovo Regolamento avente ad oggetto le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende Agricole e piccole aziende agroalimentari

Tutte le aziende che effettuano lo spandimento agronomico sul suolo di reflui zootecnici, acque reflue derivanti da piccole aziende agro-alimentari, digestato prodotto presso impianti aziendali di produzione di energie rinnovabili, sono tenute a presentare una Comunicazione di spandimento alla Provincia.

B-PARTE DESCRITTIVA

Vengono di seguito riportati i dati principali della Comunicazione di spandimento agronomico n 15160

				Zona
				Vulnerabili
Codice azienda	specie	comune	indirizzo	Si/No
030MO007	suini	Pavullo n/F	via Camurana, 3	No

1) Consistenza bestiame

categoria	tipo stabulazione	Dett. stabulazione	capi	Peso vivo	Azoto
				ton.	kg/anno al
					suolo
Suino grasso da	in box multiplo con	pavimento pieno e	530	47,7	5247
salumificio	corsia di defecazione	corsia esterna			
(31-160 kg)	esterna	fessurata			

2) Stoccaggi reflui aziendali

Contenitori per liquami				
3	Pozzo nero	Presso allevamento	mc 1061	
	Vasche sottogrigliato	Presso allevamento	mc 49	
		Totale	mc 1110	



3) Terreni autorizzati all'utilizzo degli effluenti zootecnici.

terreni per spandimento	ha	Kg azoto/anno
Zona Non Vulnerabile	147,69	
Zona Vulnerabile	11,59	
	159,28	52185

C – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il presente Allegato conserva la sua validità qualora non vengano apportate Modifiche Sostanziali ai dati di cui al succitato punto B – PARTE DESCRITTIVA

Sono da intendersi non sostanziali, le seguenti modifiche:

- 1) stoccaggi reflui se in aumento o a parità di volumi : distinti fra stoccaggi per liquidi e stoccaggi per solidi
- 2) variazione dei terreni oggetto di spandimento se in aumento o in diminuzione purché sia garantita la superficie utile necessaria rispetto all'azoto prodotto in azienda.

Allegato IMPATTO ACUSTICO

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

B-PARTE DESCRITTIVA

la ditta CASEIFICIO SOCIALE DELLA CROCE SOC. AGR. COOP. ubicato in Via Camurana n. 3, a Pavullo nel Frignano, svolge attività di lavorazione del latte per la produzione di formaggio;



il Comune di Pavullo nel Frignano (MO) ha effettuato la zonizzazione acustica del territorio e l'ubicazione dell'attività in esame e dei recettori sensibili individuati, risultano collocati nell'area acustica III (aree di tipo misto) con limiti di immissione assoluti pari a 60 dBA diurni (06,00/22,00) e 50 dBA notturni (22,00/06,00);

C-ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere, favorevole con prescrizioni, del Comune di Pavullo n/F al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 1092 del 25/01/2016, che richiama il parere espresso da ARPA MODENA Distretto di Pavullo;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1. il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per il fabbricato ad uso produttivo della ditta CASEIFICIO SOCIALE DELLA CROCE SOC. AGR. COOP. Ubicato in via Camurana 3, a PAVULLO NEL FRIGNANO
- 2. gli impianti in progetto rispettino i limiti emissivi/immissivi di cui alle relazioni tecniche presentate in corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- 3. dopo l'installazione degli impianti previsti, dovrà essere effettuata una verifica strumentale ai recettori individuati che confermi il rispetto dei limiti assoluti e differenziali;
- 4. nel caso di superamenti dei limiti andranno adottati interventi di bonifica acustica;
- 5. gli impianti tecnologici costituenti le sorgenti rumorose impattanti sull'esterno andranno sottoposte a manutenzioni periodiche al fine di evitare incrementi dei livelli di rumorosità prodotti.

FINE

IL DIRETTORE DI ARPAE-SAC DI MODENA dott. Giovanni Rompianesi

Originale Firmato Digitalmente
(da sottoscrivere in caso di stampa) Si attesta che la presente copia, composta di n
fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Modena, lì Protocollo n del _

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.